




Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA



LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n° 6

NOVEMBRE - DICEMBRE 2013



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

LS

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XXIV n.6

NOVEMBRE - DICEMBRE 2013

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242

mail: LS_segreteria@camera.it

sito: <http://biblioteca.camera.it>

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

SOMMARIO

AVVERTENZA	7
Politiche istituzionali	9
Francia	11
DIFESA / FORZE ARMATE	11
<i>Loi n. 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale</i>	11
Francia	12
DIRITTO AMMINISTRATIVO / PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - SEMPLIFICAZIONE	12
<i>Loi n. 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens</i>	12
Francia	14
REATI ECONOMICI / REATI FISCALI	14
<i>Loi organique n. 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier</i>	14
Francia	16
ELEZIONI / PARLAMENTO EUROPEO	16
<i>Loi n. 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants</i>	16
Francia	17
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE / REFERENDUM	17
<i>Loi organique n. 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution</i>	17
Spagna	19
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL / BILANCIO STATALE	19
<i>Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal</i>	19
Spagna	20
CONFLITTO DI INTERESSI / GOVERNO	20
<i>Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE núm. 295)</i>	20
Spagna	22
ENTI LOCALI	22
<i>Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la</i>	

<i>Administración Local (BOE núm. 312)</i>	22
Politiche economiche	25
Regno Unito	27
ENERGIA	27
<i>Energy Act 2013</i>	27
Regno Unito	29
SERVIZI FINANZIARI	29
<i>Financial Services (Banking Reform) Act 2013</i>	29
Spagna	30
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PAGAMENTI	30
<i>Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público (BOE núm. 305)</i>	30
Spagna	31
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONTABILITÀ	31
<i>Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE núm. 311)</i>	31
Spagna	32
BANCHE	32
<i>Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias (BOE núm. 311)</i>	32
Spagna	33
ENERGIA ELETTRICA	33
<i>Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE núm. 310)</i>	33
Politiche sociali	35
Francia	37
AUDIOVISIVI / TELEVISIONE	37
<i>Loi organique n. 2013-1026 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public</i>	37
Spagna	39
ISTRUZIONE	39
<i>Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE núm. 295)</i>	39
Spagna	40
AMBIENTE - TUTELA	40
<i>Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE núm. 296)</i>	40
Spagna	41
LAVORO / OCCUPAZIONE	41
<i>Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores (BOE núm. 305)</i>	41

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre novembre-dicembre 2013.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

Politiche istituzionali



Francia
legge

DIFESA / FORZE ARMATE

Loi n. 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028338825&fastPos=1&fastReqId=1353111952&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

La legge n. 2013-1168 costituisce la nuova legge di programmazione militare (LPM), adottata in Francia sulla base delle indicazioni contenute nel [Libro bianco sulla difesa e la sicurezza nazionale \(2013\)](#). Le LPM, come le altre leggi di programmazione, ai sensi dell'[art. 34 Cost.](#) determinano gli obiettivi statali in un determinato ambito. Si tratta di leggi di indirizzo prive di una reale portata normativa cogente. La LPM 2014-2019 delinea gli obiettivi dello Stato in materia di difesa e gli stanziamenti necessari per realizzarli nell'arco temporale indicato. La legge stabilisce in particolare che le tre missioni prioritarie della strategia di difesa francese per gli anni considerati sono: la protezione del territorio e della popolazione; la dissuasione nucleare; l'intervento militare all'estero (sia in teatri di guerra, sia in Stati con elevata instabilità istituzionale e politica). La LPM definisce poi la consistenza delle tre Forze Armate francesi (terrestri, navali e aeree), in termini di uomini e mezzi, prevedendo il taglio di oltre 33.000 unità del personale del Ministero della difesa nel periodo indicato. Il provvedimento dispone inoltre un rafforzamento della *governance* dei servizi di informazione e sicurezza e del controllo parlamentare sulle attività del Governo in materia (prevedendo in particolare nuovi compiti per la [délégation parlementaire au renseignement](#)). Per fronteggiare la "minaccia informatica" alla sicurezza nazionale è inoltre annunciato un potenziamento degli strumenti per la *cyberdefence*. Nel testo legislativo è anche specificato che l'impegno di spesa dello Stato per il periodo 2014-2019 sarà di circa 190 miliardi di euro correnti. Gli stanziamenti per ciascun anno considerato andranno poi definiti di volta in volta nella legge finanziaria annuale. Si evidenzia che la legge di bilancio per il 2014, [Loi n. 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014](#), ha disposto per la "missione Difesa" 2014 lo stanziamento di circa 38 miliardi di euro.



Francia
legge

DIRITTO AMMINISTRATIVO / PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - SEMPLIFICAZIONE

Loi n. 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028183023&fastPos=1&fastReqlid=192700183&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

Il provvedimento opera un cambiamento radicale del regime delle decisioni amministrative, recando modifiche alla [legge n. 2000-321](#) e costituisce una legge delega con la quale il Governo è abilitato a legiferare mediante ordinanze, ai sensi dell'[art. 38 Cost.](#), per rafforzare la semplificazione amministrativa. Con riferimento al primo aspetto, si rileva che la legge stabilisce, in linea generale, la valenza del principio del silenzio-assenso nelle decisioni amministrative qualora un'autorità amministrativa consultata dai cittadini non emetta una decisione entro due mesi. Su un sito internet di competenza del Primo ministro sarà pubblicata una lista di procedure per le quali possa valere tale principio. Il testo legislativo elenca inoltre le eccezioni all'applicabilità del principio e dispone che, mediante decreto, possa essere stabilita una scadenza temporale diversa dai due mesi per la sua applicazione (cfr. il [nuovo art. 21](#) della legge n. 2000-321). La legge pone poi norme specifiche in caso di domande incomplete all'amministrazione e regole di pubblicità delle domande dei cittadini e delle decisioni amministrative (cfr. i nuovi [art. 20](#) e [art. 22](#) della legge n. 2000-321). Il testo stabilisce che l'entrata in vigore di queste disposizioni avverrà, per gli atti dello Stato e degli enti pubblici amministrativi, dopo un anno dalla promulgazione della legge e, per gli atti delle collettività territoriali e di altri organi, dopo due anni (art. 1 della legge n. 2013-1005).

Con riferimento al tema della semplificazione amministrativa, il provvedimento dispone innanzitutto che il Governo proceda all'adozione, mediante ordinanza, della parte legislativa di un "Codice relativo alle relazioni tra il pubblico e le amministrazioni". Il codice raggrupperà le norme relative alle procedure amministrative non contenziose riguardanti le relazioni tra cittadini e amministrazione. Il Governo è autorizzato a modificare tali procedure in modo tale da: semplificare le pratiche amministrative e le istruttorie relative a domande di cittadini adattandole alle evoluzioni tecnologiche; semplificare le regole di ritiro e abrogazione di atti amministrativi unilaterali; rafforzare la partecipazione del pubblico all'elaborazione degli atti amministrativi; rafforzare le garanzie contro cambiamenti di regole suscettibili di incidere su situazioni o progetti in corso; assicurare il rispetto della gerarchia delle norme e la coerenza redazionale dei testi; rimediare ad errori e abrogare disposizioni divenute inutili. Le ordinanze in materia devono essere emanate entro 24 mesi dalla promulgazione della legge (art. 3 della legge n. 2013-1005). Il Governo è inoltre tenuto ad emanare, entro 12 mesi da tale promulgazione, ordinanze in materia di: condizioni di esercizio da parte dei cittadini di un diritto di comunicazione per via elettronica con le autorità amministrative; condizioni di validità di lettere raccomandate inviate all'amministrazione mediante posta elettronica; invio di "pareri preliminari" da parte dell'amministrazione ai cittadini su determinate domande, in modo tale da prevenire eventuali decisioni amministrative sfavorevoli; ricorso alle nuove tecnologie degli organi collegiali amministrativi per deliberare o

rendere pareri a distanza (art. 2 della legge n. 2013-321). La legge reca inoltre alcune disposizioni riguardanti il rilascio e il ritiro della carta "residente di lunga durata-UE" (cfr. [art. L314-7-1](#) e [art. L314-8-2](#) del [Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile](#)).



Francia
legge

REATI ECONOMICI / REATI FISCALI

Loi organique n. 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028278945&fastPos=1&fastReqId=1961445396&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

Loi n. 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028278976&fastPos=1&fastReqId=1118278384&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

Nel dicembre 2013 il Governo ha promosso l'adozione di due provvedimenti per rafforzare la lotta contro i reati fiscali.

Il primo provvedimento è la [legge organica n. 2013-1115](#) del 6 dicembre 2013, con cui è stata prevista in particolare l'istituzione del "Procuratore della Repubblica finanziario" presso il Tribunale ordinario competente in materia civile di Parigi (*Tribunal de grande instance de Paris*). Il Procuratore eserciterà, con un incarico di massimo sette anni, una competenza concorrente a livello nazionale per l'azione penale nei confronti dei responsabili di determinati reati, come la frode fiscale, la corruzione, il traffico di influenze illecite, ecc., qualora essi presentino un certo grado di complessità. La legge organica è stata sottoposta al vaglio preventivo di costituzionalità del *Conseil constitutionnel* che l'ha giudicata conforme alla Costituzione (cfr. [Décision n. 2013-680 DC](#) del 4 dicembre 2013).

Il secondo provvedimento è la [legge n. 2013-1117](#) del 6 dicembre 2013, con cui, oltre ad essere definite le competenze del Procuratore sopra richiamato, sono introdotte nuove norme per potenziare la lotta alla frode fiscale, prevedendo pene più pesanti in materia e rafforzando i poteri dell'amministrazione fiscale e delle dogane per reprimere tale reato. La legge è stata sottoposta al vaglio preventivo di costituzionalità del *Conseil constitutionnel*, che ha in parte censurato, in parte dichiarato ammissibili alcune disposizioni. Di alcune altre disposizioni il Consiglio ha inoltre espresso riserve di interpretazione (cfr. [Décision n. 2013-679 DC](#) del 4 dicembre 2013). In particolare, si rileva che il testo legislativo dispone nuove pene massime per sanzionare il reato di frode fiscale, qualora ricorra almeno una di determinate circostanze aggravanti, tra cui ad esempio quella per cui il reato è commesso da un'organizzazione criminale, o è commesso con ricorso a conti correnti bancari esteri o mediante il ricorso a persone o entità straniere. Le pene massime sono elevate a 2.000.000 euro di ammenda e a sette anni di reclusione. Per le indagini in materia di corruzione e di frode fiscale aggravata, è inoltre disposta la possibilità del ricorso a "tecniche speciali di inchiesta" (come ad esempio la sorveglianza, l'intercettazione della corrispondenza, ecc.). Il testo legislativo dispone anche una modifica della fattispecie del reato di riciclaggio (*blanchiment*) e del reato di abuso di beni sociali. La legge dispone inoltre che le associazioni dedite alla lotta alla corruzione possano costituirsi in alcuni casi parte civile nei processi riguardanti i reati di mancato rispetto del dovere di probità, corruzione, traffico di influenze illecite,

ecc. e stabilisce un sistema di benefici di pena per i "pentiti" che collaborano nelle indagini su tali reati. Al fine di contrastare il loro verificarsi ad opera di soggetti associati in un *trust*, la legge dispone anche la costituzione di un "registro pubblico dei *trusts*".



Francia
legge

ELEZIONI / PARLAMENTO EUROPEO

Loi n. 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028333587&fastPos=1&fastReqlId=73165288&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

Nella prospettiva delle elezioni europee del 2014, il legislatore ha approvato la [legge n. 2013-1159](#) del 16 dicembre 2013 - derivante da un progetto di legge del Governo - che ha modificato la [legge n.77-729](#) del 7 luglio 1977 sull' elezione dei rappresentanti francesi al Parlamento europeo. Il testo legislativo reca in particolare il recepimento della [direttiva 2013/1/UE](#) sulle modalità dell'esercizio del diritto di eleggibilità per i cittadini europei residenti in uno Stato membro dell'UE del quale non abbiano la cittadinanza. Il provvedimento sopprime l'obbligo, prima a carico dei cittadini europei residenti in uno Stato diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, di presentare l'attestazione di eleggibilità nel Paese di origine rilasciata dalle autorità nazionali competenti, ai fini della loro candidatura nello Stato di residenza. La legge sostituisce tale obbligo con quello di una semplice dichiarazione del candidato, nello Stato di residenza, di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità. Il provvedimento dispone anche le conseguenze dell'ineleggibilità del candidato: se questa è riscontrata prima delle votazioni, il candidato non potrà presentarsi ed essere eletto, mentre se è riscontrata in un momento successivo, essa comporterà la decadenza dal mandato parlamentare europeo.



Francia
legge

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE / REFERENDUM

Loi organique n. 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028278925&fastPos=1&fastReqlId=960439812&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

Loi n. 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028278949&fastPos=1&fastReqlId=2050470628&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

Con la legge organica e la legge ordinaria in esame il Parlamento ha inteso dare applicazione al nuovo [art. 11](#) della Costituzione, modificato nel luglio 2008 (cfr. art. 4 della [loi constitutionnelle n. 2008-724 du 23 juillet 2008](#)) e riguardante il referendum approvativo di disegni o proposte di legge su determinate materie (organizzazione dei poteri pubblici; riforme relative alla politica economica, sociale o ambientale; ratifica di trattati internazionali che possano avere un'incidenza sul funzionamento delle istituzioni). Prima della riforma costituzionale del 2008, il referendum legislativo, indetto dal Presidente della Repubblica, poteva essere richiesto solo dal Governo, o congiuntamente dalle due assemblee parlamentari e riguardare esclusivamente un disegno di legge. Con la riforma del 2008 è introdotta anche la possibilità dell'indizione di un referendum approvativo di una proposta di legge presentata da parlamentari e sostenuta da un certo numero di cittadini (il cosiddetto "*référéndum d'initiative partagée*"). La proposta di legge, che può riguardare solo le materie sopra elencate, deve essere presentata da un quinto dei membri del Parlamento (ossia 185 parlamentari su un totale di 925, considerando il numero massimo possibile di membri delle due Camere) e sostenuta da un decimo degli elettori, che equivalgono attualmente a circa 4,5 milioni di cittadini. Se la proposta non è approvata dal Parlamento entro un termine stabilito da una legge organica, il Presidente della Repubblica la sottopone a referendum e, se essa è respinta, non può esserne presentata una nuova sullo stesso tema nei successivi due anni. La [legge organica n. 2013-1114](#), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, dispone le modalità di presentazione della proposta di legge di iniziativa "parlamentare-popolare", il controllo del Consiglio costituzionale sul loro rispetto e alcune norme sulla procedura referendaria. Il provvedimento è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 61, c. 1, Cost., al vaglio preventivo di costituzionalità del *Conseil Constitutionnel*, che l'ha giudicato complessivamente conforme alla Costituzione, con alcune riserve di interpretazione (cfr. [Décision n. 2013-681 DC](#)). La legge organica dispone che la proposta di iniziativa parlamentare sia presentata presso una delle due assemblee parlamentari e poi trasmessa al Consiglio costituzionale che ne valuta la conformità alla Costituzione. Nel mese seguente a quello in cui è pronunciata la dichiarazione di conformità, i parlamentari firmatari della proposta dispongono di nove mesi per la raccolta delle manifestazioni di sostegno dei cittadini, che sono espresse per via elettronica. Se la proposta è dichiarata ammissibile dal Consiglio, perché sostenuta da almeno un decimo degli elettori, dovrebbe essere oggetto di almeno una lettura in ciascuna assemblea parlamentare entro sei mesi, che decorrono dal giorno della

pubblicazione in G.U. della decisione dell'Alta Corte. Se la proposta non è esaminata entro tale termine, il Presidente della Repubblica la sottopone a referendum. Il termine dei sei mesi è sospeso tra due sessioni ordinarie e in caso di scioglimento dell'Assemblea nazionale fino all'insediamento della nuova camera (cfr. in particolare art. 9 della legge e [Décision n. 2013-681 DC](#)). Inoltre, se la proposta è respinta dalla prima camera che la esamina, il suo presidente ne trasmette il testo iniziale all'altra.

La [legge n. 2013-1116](#), che anche entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, reca modifiche al [Codice elettorale](#), introducendo in particolare: un capitolo sul finanziamento delle azioni di supporto o ostacolo alla raccolta delle manifestazioni di sostegno dei cittadini alla proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata secondo le condizioni sopra descritte ([art. L558-37](#)); un capitolo sulle sanzioni penali di atti illeciti compiuti durante tale raccolta ([art. L558-38](#) e ss.); un articolo in cui è specificato che il disegno o la proposta di legge sottoposti a referendum sono approvati se ottengono la maggioranza dei voti espressi ([art. L558-44](#)); un capitolo sulle operazioni di conteggio dei voti ([art. L588-47](#) e ss.). La legge modifica inoltre l'[art.4 bis](#) dell'[ordinanza n. 58-1110](#), disponendo che il presidente di una assemblea parlamentare non possa sottoporre al parere del Consiglio di Stato, prima del suo esame in commissione, una proposta di legge di iniziativa "parlamentare-popolare".



Spagna
legge

AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL / BILANCIO STATALE

Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

(<http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11935.pdf>)

La Legge organica 6/2013 ha istituito l'Autorità indipendente di responsabilità fiscale (*Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal*), un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria e piena capacità pubblica e privata, che esercita le sue funzioni con autonomia e indipendenza rispetto alle amministrazioni pubbliche, allo scopo di attivare un controllo più efficace sul rispetto degli obiettivi di stabilità di bilancio e di contenimento del debito pubblico sanciti dall'art. 135 della Costituzione spagnola. Tale istituzione dà attuazione a quanto previsto dalla Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

Le finalità principali di tale organo consistono nel monitoraggio e nella valutazione del processo di bilancio e del livello di indebitamento pubblico e nell'analisi delle previsioni economiche dello Stato. L'Autorità è chiamata a valutare le previsioni macroeconomiche incluse nei progetti di legge di bilancio ed a controllare le politiche fiscali per individuare velocemente eventuali discostamenti rispetto agli obiettivi prefissati.

L'Autorità esercita le sue funzioni mediante rapporti, pareri e studi. Lo Statuto organico dell'Autorità è approvato dal Consiglio dei ministri, esso contiene le norme relative all'organizzazione e al funzionamento. Il personale al servizio dell'Autorità è costituito dai dipendenti di carriera delle Amministrazioni pubbliche o, se del caso, personale a contratto proveniente da organismi nazionali o internazionali con funzioni di controllo o analisi economici, fiscali, di bilancio o finanziari.

L'Autorità è diretta e rappresentata da un Presidente, designato tra persone di riconosciuto prestigio ed esperienza minima di dieci anni di esercizio professionale in materie di analisi di bilancio, economica e finanziaria del settore pubblico. Il Presidente è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze e delle amministrazioni pubbliche, previa accettazione della persona da parte della corrispondente Commissione parlamentare del Congresso dei deputati.



Spagna
legge

CONFLITTO DI INTERESSI / GOVERNO

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE núm. 295)

<http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf>

La legge 19/2013 si è posta tre obiettivi: incrementare e rafforzare la trasparenza nell'attività pubblica, mediante obblighi di pubblicità attiva per le amministrazioni e gli enti pubblici; riconoscere e garantire l'accesso all'informazione, regolandolo come un diritto di ampio ambito soggettivo e oggettivo; stabilire gli obblighi del buon governo che devono soddisfare i responsabili pubblici così come le conseguenze giuridiche derivanti dall'inosservanza di tali obblighi, ponendo un'esigenza di responsabilità per tutti coloro che svolgono attività di rilevanza pubblica.

Il titolo II della legge è espressamente dedicato al buon governo. Esso si applica ai membri del Governo, ai Segretari di Stato e alle altre alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato e degli enti del settore pubblico statale, di diritto pubblico o privato, collegati o dipendenti dall'Amministrazione, nonché alle alte cariche o soggetti equiparati che, secondo la normativa autonoma o locale applicabile, abbiano tale qualifica, inclusi i membri delle Giunte di governo degli enti locali. L'art. 26 pone i "principi del buon governo", sottolineando che i soggetti interessati sono tenuti ad osservare nell'esercizio delle proprie funzioni quanto disposto dalla Costituzione spagnola e dall'ordinamento giuridico e a promuovere il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche. Inoltre essi adeguano la loro attività a dei "principi generali": 1) agire con trasparenza nella gestione della cosa pubblica, in conformità ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di soddisfare l'interesse generale; 2) svolgere i propri compiti con dedizione al servizio pubblico e astenersi da qualsiasi comportamento che sia in contrasto con questi principi; 3) rispettare il principio di imparzialità, in modo da mantenere un criterio indipendente ed estraneo ad ogni interesse individuale; 4) garantire la parità di trattamento senza discriminazioni di alcun tipo nell'esercizio delle loro funzioni; 5) agire con la dovuta diligenza nell'esercizio delle proprie funzioni e promuovere la qualità nella prestazione dei servizi pubblici; 6) mantenere un comportamento dignitoso e trattare i cittadini con scrupolosa correttezza; 7) assumere la responsabilità per le proprie decisioni e azioni e degli organi diretti, senza pregiudizio di altre giuridicamente vincolanti.

Ad essi si accompagnano dei "principi di azione", vale a dire: 1) svolgere le proprie attività con piena dedizione e nel pieno rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitti di interesse; 2) mantenere la dovuta discrezione su fatti o informazioni conosciuti in ragione o in occasione dell'esercizio dei propri poteri; 3) portare a conoscenza degli organi competenti ogni violazione di cui siano a conoscenza; 4) esercitare i poteri loro attribuiti dalla normativa in vigore per il solo scopo per cui sono stati concessi ed evitare qualsiasi azione che possa mettere in pericolo l'interesse pubblico e il patrimonio delle amministrazioni; 5) non farsi coinvolgere in situazioni, attività o interessi incompatibili con i propri doveri e astenersi dall'intervenire nelle questioni in cui siano presenti cause che possono

influenzare la loro obiettività; 6) non accettare per sé doni che superano gli usi abituali, sociali o di cortesia né favori o servizi a condizioni favorevoli che possano influenzare lo svolgimento delle loro funzioni. Nel caso di doni di maggiore rilevanza istituzionale si procede alla loro incorporazione nel patrimonio della relativa pubblica amministrazione; 7) svolgere le proprie funzioni con trasparenza; 8) gestire, proteggere e conservare adeguatamente le risorse pubbliche, che non possono essere utilizzate per attività non consentite dalla normativa applicabile; 9) non far valere la propria posizione nell'amministrazione per ottenere vantaggi personali o materiali.



Spagna
legge

ENTI LOCALI

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf>)

La nuova legge sull'amministrazione locale nasce dall'esigenza di adeguare la legislazione in materia (Legge 7/1985, sulle basi del regime locale) alle trasformazioni normative degli ultimi trent'anni, uniformandosi, in particolare, al principio di stabilità di bilancio, sancito dal nuovo art. 135 della Costituzione, nonché ai principi di sostenibilità finanziaria e di efficienza nell'utilizzo delle risorse locali di cui alla legge organica 2/2012, sulla stabilità di bilancio e la sostenibilità finanziaria. La riforma mira pertanto a conseguire alcuni obiettivi tra cui quello di precisare i confini delle competenze delle amministrazioni locali, distinte da quelle statali e delle Comunità autonome, al fine di evitare duplicità e interferenze e di rendere effettivo il principio "un'amministrazione una competenza" ("*una Administración una competencia*"), nonché di pervenire a una razionalizzazione della struttura organizzativa dell'amministrazione locale, conformemente ai principi di efficienza, stabilità e sostenibilità finanziaria e di garantire un controllo finanziario e di bilancio più rigoroso.

La riforma dispone che le competenze proprie degli enti locali territoriali debbano essere determinate dalla legge e si esercitano in regime di autonomia e sotto la propria responsabilità, nel rispetto del dovuto coordinamento nella programmazione e nell'attuazione con le altre amministrazioni pubbliche. Lo Stato e le Comunità autonome, nell'esercizio delle rispettive competenze, possono delegare agli enti locali l'esercizio delle loro competenze.

Sono individuate espressamente le competenze minime dei diversi enti. Il comune esercita in ogni caso competenze proprie, nei termini previsti dalla legislazione dello Stato e delle Comunità autonome, in una serie di materie, tra cui: urbanistica: pianificazione, gestione, esecuzione e disciplina urbanistica; protezione e gestione del patrimonio storico; promozione e gestione di alloggi sociali con criteri di sostenibilità finanziaria; conservazione e ripristino degli edifici; ambiente urbano: in particolare, parchi e giardini pubblici, gestione dei rifiuti solidi urbani e protezione contro l'inquinamento acustico, luminoso e atmosferico nelle zone urbane; rifornimento di acqua potabile a domicilio e smaltimento e trattamento delle acque reflue; infrastruttura viaria; valutazione e informazione di situazioni di necessità sociale e attenzione immediata alla persone in situazione o a rischio di esclusione sociale; polizia locale, protezione civile, prevenzione e spegnimento di incendi; traffico, stazionamento di veicoli e mobilità; trasporto collettivo urbano; fiere, mercati e commercio ambulante; protezione della salute pubblica; cimiteri e attività funerarie; promozione dello sport e installazioni sportive e di occupazione del tempo libero; promozione della cultura e strutture culturali.

Le competenze proprie della provincia attribuite da leggi dello Stato o delle Comunità autonome devono in ogni caso comprendere una serie di materie, tra cui: il coordinamento dei servizi comunali per la garanzia della prestazione integrale e

adeguata nella totalità del territorio provinciale dei servizi di competenza comunale; l'assistenza e cooperazione giuridica, economica e tecnica ai comuni, specialmente a quelli con minore capacità economica e di gestione; la prestazione di servizi pubblici di carattere sovracomunale, la promozione e, se del caso, il coordinamento della prestazione unificata di servizi dei comuni del rispettivo ambito territoriale. In particolare, la provincia assicura, tra l'altro, la prestazione dei servizi di trattamento dei rifiuti nei comuni con meno di 5.000 abitanti, e di prevenzione ed estinzione di incendi in quelli con meno di 20.000 abitanti, quando questi non procedano a tale prestazione; la cooperazione nella promozione dello sviluppo economico e sociale e nella pianificazione nel territorio provinciale, in accordo con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche; l'esercizio di funzioni di coordinamento nei casi previsti di mancato rispetto dell'obiettivo di stabilità di bilancio o dell'obiettivo di debito pubblico o in materia di costi; il monitoraggio dei costi effettivi dei servizi prestati dai comuni della provincia. Quando i costi sono superiori a quelli dei servizi da essa coordinati o prestati, offre ai comuni la collaborazione per una gestione coordinata maggiormente efficiente dei servizi che permetta di ridurre tali costi.

La riforma prevede quindi diverse misure, tra cui il conferimento agli enti di dotazioni finanziarie adeguate, di durata non inferiore ai 5 anni, per poterle esercitare ed incentivi economici per la fusione volontaria dei municipi, a cui si accompagna una revisione degli enti del settore pubblico locale, la razionalizzazione dell'organizzazione di governo degli enti locali e una riforma delle retribuzioni del personale delle amministrazioni locali. Sono inoltre previsti interventi diretti all'integrazione coordinata dei servizi compresi nei piani economico-finanziari degli enti locali, la determinazione obbligatoria dei costi effettivi dei servizi prestati dagli enti locali e l'introduzione di forme di controllo più rigide sull'attività economico-finanziaria di tali enti.

Il Governo deve adottare le norme relative ai procedimenti di controllo, alla metodologia di applicazione, ai criteri di attuazione così come quelle relative ai diritti e ai doveri nello sviluppo delle funzioni pubbliche necessarie a tutti gli enti locali.

Politiche economiche



Regno Unito
legge

ENERGIA

Energy Act 2013

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/32/contents>)

In materia di approvvigionamento energetico e di tutela ambientale è da segnalare l'*Energy Act 2013*, con cui il legislatore ha inteso disciplinare in modo organico le diverse componenti del sistema nazionale dell'energia, regolando gli aspetti della produzione, della distribuzione e dell'efficienza del relativo mercato in prospettiva della transizione dall'impiego di fonti energetiche tradizionali a quello di energie rinnovabili. Nel quadro degli impegni già assunti per la progressiva riduzione del ricorso a fonti energetiche tratte da combustibili fossili, la legge intende assicurare la complessiva adeguatezza delle risorse energetiche al fabbisogno nazionale in modo contestuale alla programmata dismissione delle produzioni inquinanti, da realizzare gradualmente entro determinate scadenze temporali (la prima delle quali cade nel 2030).

Il processo a cui la legge fa riferimento è quello della "decarbonizzazione" della produzione energetica (*decarbonising*), commisurata, in particolare, sulla base della quantità di diossido di carbonio prodotta per unità di elettricità generata; tale rapporto (*carbon intensity*) si correla al programma di riduzione delineato dal legislatore già nel *Climate Change Act 2008* (34% entro il 2020 e 80% entro il 2050).

Equalmente preordinato al conseguimento di questi risultati è il complesso di disposizioni concernenti il mercato dell'elettricità, di cui la legge delinea la riforma (*Electric Market Reform - EMR*) il cui obiettivo di fondo è quello di adempiere all'obiettivo, posto in sede euro-comunitaria, di trarre il 15% del fabbisogno energetico nazionale da fonti rinnovabili entro il 2020.

Nel contempo è prevista l'incentivazione dello sviluppo industriale della produzione energetica meno inquinante (cosiddetta *low carbon*) mediante specifici disciplinari contrattuali riservati ai produttori (*contracts for difference - CFD*), in forza dei quali essi, con diverse formule operative, concorrono ad approvvigionare i nodi della rete elettrica nazionale (*National Grid Electricity Transmission*) a fronte della garanzia di una stabilità dei ricavi, intesa quale come condizione necessaria ad agevolarne gli investimenti nel settore. Nelle more della piena attuazione dello strumento contrattuale così delineato, la legge contempla altri modelli di accordo con i produttori di energia che effettuano investimenti (*investment contracts*); essi si affiancano alla previsione di forme di intervento pubblico dirette ad assicurare livelli di liquidità del mercato (attraverso i *Power Purchase Agreement*), la cui finalità sostanziale è quella di rimuovere gli ostacoli di natura finanziaria che possano riverberarsi sulla continuità degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Nella medesima prospettiva, l'*Energy Act 2013* prevede che i nuovi stabilimenti di energia non rinnovabile (*fossil-fuel plants*) si conformino a livelli massimi di emissione di CO₂ su base annuale (*Emission Performance Standards*).

La visione sistemica che ispira il testo normativo si traduce nelle ulteriori disposizioni dedicate alla produzione di energia nucleare – settore sottoposto alla vigilanza di

un'autorità regolatrice di nuova istituzione, l'*Office for Nuclear Regulation* – e alla gestione della rete di immagazzinamento e di distribuzione, attualmente formata da circa 2.500 km di *pipe-lines* distribuiti sul territorio nazionale.

La complessità del sistema e la sua necessaria gestione integrata, in considerazione delle molteplici implicazioni per l'autonomia energetica nazionale, l'efficienza dei mercati e la tutela dei consumatori, sono alla base della scelta legislativa di prevedere l'emanazione governativa di uno specifico documento di indirizzo (*strategy and policy statement*) in materia di politica energetica, in cui siano definite in tale ambito le priorità strategiche nazionali, individuati i ruoli e le responsabilità dei soggetti che vi sono a diverso titolo coinvolti e determinati gli obiettivi del Governo e dell'autorità di regolazione.



Regno Unito
legge

SERVIZI FINANZIARI

Financial Services (Banking Reform) Act 2013

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/33/contents>)

Con l'approvazione del *Financial Services (Banking Reform) Act 2013*, la Coalizione liberal-conservatrice ha dato seguito alle proposte di riforma della regolazione dei servizi finanziari elaborate sulla base dei lavori della *Independent Commission on Banking* (ICB, creata nel 2010); ulteriori linee di riforma sono state formulate dalla *Parliamentary Commission on Banking Standards* (PCBS), istituita dal Parlamento con il compito di individuare, all'indomani dello "scandalo LIBOR", parametri di correttezza e di buona pratica del settore dei servizi bancari e finanziari.

Le linee di fondo della legge (che si aggiunge quale ulteriore capitolo alla cospicua legislazione bancaria e finanziaria introdotta negli ultimi anni) sono complessivamente orientate all'obiettivo di ridurre la complessità strutturale dei gruppi bancari (sperimentata quale fattore di difficoltà per il risanamento delle crisi bancarie) e di introdurre la separazione tra le attività di investimento, che implicano un più elevato grado di rischio e una maggiore esposizione alle turbolenze del sistema finanziario globale, e quelle di raccolta (*retail banking*) di cui tipicamente si avvalgono i risparmiatori e le piccole e medie imprese. Questo secondo nucleo di attività (nella legge qualificate "*core activities*") richiede, per il soggetto che le esercita, una posizione di separatezza (*ring-fencing*) risultante dal rispetto delle restrizioni poste dalla legge al suo coinvolgimento in altri ambiti di operatività, nonché l'idoneità a prestare i servizi alla clientela in una condizione di indipendenza rispetto agli altri soggetti del gruppo al quale appartiene (sotto la vigilanza delle autorità di regolazione del settore: la *Financial Conduct Authority*, investita del controllo sulla condotta degli operatori finanziari al fine di garantire l'integrità del mercato, la tutela della concorrenza e la protezione dei diritti dei consumatori, e la *Prudential Regulation Authority*, responsabile della regolazione micro-prudenziale).

La legge, per altro verso, conferisce alla *Bank of England* strumenti preordinati a perseguire la stabilità dei gruppi bancari, in coerenza con gli indirizzi dell'Unione Europea (da ultimo espressi con la direttiva 2014/59UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento).

Altri ambiti incisi dalle disposizioni sono la tutela dei depositi nei casi di insolvenza delle istituzioni creditizie, la definizione di parametri di correttezza degli amministratori e l'istituzione di un nuovo soggetto regolatore con compiti di vigilanza sul sistema dei pagamenti (*Payments System Regulator*).



Spagna
legge

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PAGAMENTI

Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público (BOE núm. 305)

(<https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13425.pdf>)

Dopo la riforma dell'art. 135 che nel 2011 ha introdotto il principio della stabilità di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche, e la legge organica 2/2012, che ha incorporato la sostenibilità finanziaria come principio economico-finanziario di tutte le amministrazioni pubbliche, la legge organica 9/2013 apporta alcune modifiche alla materia.

In particolare viene ampliato il concetto di sostenibilità finanziaria (*sostenibilidad financiera*), in cui viene incluso il controllo del debito commerciale; vi è sostenibilità del debito commerciale quando il periodo medio di pagamento non superi il limite massimo previsto dalla normativa in materia (30 giorni). Si stabilisce l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare tale periodo medio. Nel caso in cui siano superati i 30 giorni, deve essere incluso nel piano di tesoreria successivo l'importo delle risorse che devono essere destinate mensilmente al pagamento dei fornitori al fine di ridurre a 30 giorni il termine di pagamento. Se tale termine viene superato di 30 giorni (60 giorni in totale), durante due mesi consecutivi, scattano alcune misure, tra cui l'intervento del Ministero delle finanze e delle pubbliche amministrazioni, che può quantificare nel piano di tesoreria dell'ente misure di riduzione dei costi o aumento delle entrate da adottarsi al fine di ridurre il periodo medio di pagamento ai fornitori. Per gli enti locali, nel caso in cui superino i 60 giorni di ritardo, si può procedere inoltre alla trattenuta delle risorse derivanti dalla partecipazione a tributo dello Stato per soddisfare gli obblighi pendenti di pagamento.



Spagna
legge

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONTABILITÀ

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE núm. 311)

<https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722.pdf>

La legge ha come primo obiettivo di promuovere la fattura elettronica, principalmente nel settore pubblico, prevedendo l'obbligo, a partire dal 15 gennaio 2015, di presentazione di tale fattura, nonché la creazione da parte delle amministrazioni pubbliche statali, autonome e locali di punti generali di entrata di fatture elettroniche, affinché i fornitori possano presentarle elettronicamente all'organo amministrativo e all'ufficio contabile competente.

La legge istituisce inoltre il registro contabile delle fatture gestito dall'organo o unità a cui è attribuita la funzione contabile, prevedendo una nuova procedura di trattamento delle fatture, in vigore dal 1° gennaio 2014.



Spagna
legge

BANCHE

Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias (BOE núm. 311)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13723.pdf>)

La legge 26/2013 è una conseguenza del Memorandum d'intesa sulle condizioni di politica settoriale finanziaria firmato dalla Spagna il 20 luglio 2012, in base al quale ha sottoscritto l'obbligo di adottare una normativa che rafforzi i meccanismi di *governance* delle casse di risparmio (*cajas de ahorros*) e delle banche commerciali. La norma raccoglie in un testo unico il regime giuridico delle casse di risparmio e stabilisce un nuovo regime giuridico, che intende incorporare i valori classici di tali enti, vale a dire il loro carattere sociale e territoriale, cercando di evitare i rischi posti dalla crisi economica.

Le casse di risparmio sono definiti come enti creditizi con carattere di fondazione e finalità sociale, la cui attività finanziaria si orienta principalmente alla raccolta di fondi rimborsabili e alla prestazione di servizi bancari per clienti individuali e piccole e medie imprese. Esse possono operare solo all'interno di una Comunità autonoma o al limite al di fuori di essa, per un massimo di dieci province limitrofe. La legge stabilisce che possono mantenere la loro forma giuridica solo le casse per le quali non vi sia alcuna delle seguenti condizioni: che il valore dell'attivo totale consolidato della cassa secondo l'ultimo bilancio ecceda i diecimila milioni di euro; che la sua quota nel mercato dei depositi nel suo ambito territoriale sia superiore al 35% del totale dei depositi. In presenza di una di queste ipotesi, le casse di risparmio devono trasferire il patrimonio a un altro ente creditizio, in cambio di azioni di quest'ultimo, e diventare una fondazione bancaria o ordinaria.

Sono organi di governo delle casse di risparmio: l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione e la commissione di controllo.

La legge definisce la fondazione bancaria come quella che mantiene una partecipazione in un ente di credito che raggiunge, in modo diretto o indiretto, almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto dell'ente o che le permette di nominare o destituire un componente dell'organo di amministrazione, indipendentemente dalla percentuale del capitale o dei diritti di voto detenuti.

La fondazione bancaria deve avere finalità sociale e deve orientare la sua attività principale all'attenzione e allo sviluppo dell'assistenza sociale e alla gestione della sua partecipazione in un ente di credito. Le fondazioni bancarie possono utilizzare nella loro denominazione sociale e nella loro attività le denominazioni proprie delle casse di risparmio da cui derivano.

Sono organi di governo della fondazione bancaria: il patronato, le commissioni delegate, il direttore generale ed altri organi eventualmente previsti dagli statuti.



Spagna
legge

ENERGIA ELETTRICA

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE núm. 310)

<https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13645.pdf>

La legge 24/2013 nasce come risposta al deficit strutturale del sistema elettrico determinato dallo squilibrio tra entrate e costi del sistema. Essa si propone l'obiettivo di correggere tale situazione, apportando una stabilità di regolamentazione improntata al principio della sostenibilità economico-finanziaria.

Per quanto concerne le energie rinnovabili, la legge punta ad integrare le entrate del mercato con una remunerazione specifica che permetta a tali energie di competere con le altre tecnologie. Per il calcolo di tale remunerazione si considerano, per un'installazione tipo, le entrate della vendita dell'energia generata al prezzo del mercato di produzione, i costi di sfruttamento medi necessari e il valore dell'investimento iniziale dell'installazione per un'impresa efficiente e ben gestita. In nessun caso si possono considerare come costi o investimenti quelli determinati da norme o atti amministrativi applicabili su tutto il territorio spagnolo, tali costi devono rispondere solo all'attività di produzione elettrica. Gli investimenti in tecnologie delle energie rinnovabili devono ispirarsi al principio del rendimento ragionevole, i relativi parametri remunerativi devono essere rivisti ogni sei anni in base a tale principio. Per quanto concerne la distribuzione e l'accesso alla rete, la legge stabilisce che l'energia elettrica derivante da installazioni che utilizzano fonti di energia rinnovabile ha priorità di distribuzione a condizioni economiche nel mercato, fermi i requisiti relativi al mantenimento della sicurezza del sistema. La generazione di elettricità da fonti rinnovabili ha priorità di accesso e di connessione alla rete in base a criteri oggettivi e trasparenti.

Per la prima volta viene disciplinato l'autoconsumo, con la finalità di garantirne uno sviluppo ordinato, compatibile con la necessità di garantire la sostenibilità tecnica ed economica del sistema elettrico. Peraltro la legge prevede l'obbligo per le installazioni di autoconsumo di contribuire al finanziamento dei costi e servizi del sistema nella stessa misura rispetto al resto dei consumatori. Sono previste eccezioni transitorie per i casi in cui l'autoconsumo comporta una riduzione dei costi per il sistema. La legge prevede l'obbligo per i consumatori che optano per l'autoconsumo ad iscriversi al registro amministrativo di autoconsumo dell'energia elettrica (*registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica*), presso il Ministero dell'industria, energia e turismo.

La legge istituisce una nuova tariffa ridotta, il prezzo volontario per il piccolo consumatore (*Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC*), prevedendo però per la sua utilizzazione una potenza massima di 10 chilowatt. Viene creata inoltre la figura del "consumatore vulnerabile" (*consumidor vulnerable*), con determinate caratteristiche sociali, di consumo e potere d'acquisto, che ha diritto a una tariffa ridotta rispetto al PVPC.

Politiche sociali



Francia
legge

AUDIOVISIVI / TELEVISIONE

Loi organique n. 2013-1026 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028199463&fastPos=1&fastReqld=1037511576&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

Loi n. 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028199587&fastPos=1&fastReqld=538669140&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

Nel novembre 2013 il Governo ha promosso due provvedimenti che hanno recato una consistente riforma del settore della radio-televisione pubblica.

Il primo provvedimento è la [legge organica n. 2013-1026](#) del 15 novembre 2013, con cui il legislatore ha inteso in particolare disporre l'abrogazione della [legge organica n. 2009-257](#) del 5 marzo 2009 relativa alla nomina dei presidenti delle società che gestiscono il servizio radio-televisivo pubblico: *France Télévisions*; *Radio France* e la società incaricata di gestire i servizi radiotelevisivi francesi a carattere internazionale.

Il secondo provvedimento è la [legge n. 2013-1028](#) del 15 novembre che ridefinisce le regole relative alla gestione della radio-televisione pubblica, ripristinando in parte la disciplina in vigore prima della riforma del settore del 2009 (legge organica n. 2009-257 e [legge n. 2009-258](#) del 5 marzo 2009). Il testo legislativo, che reca modifiche alla [legge n. 86-1067](#) del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione, riforma in particolare la composizione del *Conseil supérieur de l'audiovisuel*, oltreché le sue competenze. Come stabilisce il nuovo provvedimento, il "Consiglio superiore dell'audiovisivo"(CSA) è composto non più da nove, bensì da sette membri, con mandato di sei anni. Il CSA è rinnovato per un terzo ogni due anni. Il suo Presidente è nominato dal Capo dello Stato. Gli altri suoi membri, sempre nominati dal Capo dello Stato, sono designati dai Presidenti delle assemblee parlamentari, che ne scelgono tre ciascuno, previo parere conforme delle rispettive commissioni parlamentari competenti per gli affari culturali. La legge modifica anche le disposizioni sul procedimento per la determinazione di eventuali sanzioni da parte del CSA nei confronti di persone che compiono atti contrari alle regole sulle attività dei servizi di comunicazione audiovisiva. Sono in particolare modificate le norme riguardanti l'istruttoria preliminare del procedimento (cfr. nuovo [art. 42-7](#) della legge n.86-1067). Il provvedimento stabilisce inoltre che i presidenti di *France Télévisions*, *Radio France* e della società incaricata di gestire i servizi radiotelevisivi francesi a carattere internazionale, siano nominati dal CSA per un mandato di cinque anni. Trascorsi i primi quattro anni, il CSA presenta un parere motivato sui risultati delle società che essi presiedono, con riferimento al "progetto strategico delle società nazionali di programma", che è inviato alle commissioni parlamentari competenti in materia di servizi audio-visivi pubblici delle due Camere. Entro due mesi dall'inizio del loro mandato, i presidenti sopra richiamati presentano alle stesse commissioni, e ai presidenti delle assemblee parlamentari, una "relazione di orientamento" (nuovo

[art. 47-4](#) della legge n.86-1067). La legge riforma inoltre "l'Istituto nazionale per l'audiovisivo", composto da dodici membri, tra cui un deputato e un senatore (nuovo [art. 50](#) della legge n. 86-1067). La legge reca anche l'istituzione della "commissione per la modernizzazione della diffusione audiovisiva", composta da quattro deputati e quattro senatori (nuovo [art. 21](#) della legge n. 86-1067).



Spagna
legge

ISTRUZIONE

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE núm. 295)

<http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf>

La legge organica per il miglioramento della qualità dell'istruzione ha sostanzialmente modificato la legge organica 2/2006 sull'istruzione. Tra i punti chiave della riforma vi sono il rinnovamento della struttura dei percorsi curricolari e l'assegnazione al Governo centrale della definizione integrale dei contenuti dei programmi delle materie fondamentali (*troncales*) e degli obiettivi e dei criteri di valutazione delle materie specifiche, assegnando in tal modo un ruolo meno importante alle Comunità autonome in tale ambito. La nuova normativa introduce altresì il sistema delle "revalidas", in base al quale al termine di ogni ciclo di istruzione (ad esempio il *bachillerato*, corrispondente alla scuola secondaria superiore) vengono compiute delle valutazioni esterne degli studenti e dei docenti e promuove inoltre la specializzazione e l'autonomizzazione dei centri scolastici su determinate questioni e nella definizione dei piani rivolti al miglioramento della qualità. Si cerca altresì di individuare percorsi e insegnamenti distinti durante la scuola dell'obbligo che lascino maggiore discrezionalità agli studenti nella scelta delle possibili opzioni. Viene eliminata la materia "educazione civica e costituzionale", è ripristinato l'insegnamento della "religione", introducendo tuttavia una materia ad essa alternativa denominata "valori sociali e civici" (*Valores Sociales y Cívicos*) nella scuola primaria e "valori etici" (*Valores Éticos*) nella scuola secondaria. La legge intende inoltre rafforzare la libertà di insegnamento e il diritto dei genitori di scegliere liberamente il percorso di studi e il centro scolastico, nel rispetto dei principi costituzionali. Sono poi ripristinate le sovvenzioni per i centri scolastici che operano una distinzione sulla base del sesso e che erano stati esclusi dal finanziamento pubblico perché considerati discriminatori dal Tribunale supremo.

È altresì previsto che le Università possono determinare l'ammissione agli insegnamenti universitari ufficiali degli studenti che abbiano il titolo di *bachiller* o equivalente esclusivamente in base al criterio del voto finale ottenuto per il *bachillerato*. Le Università possono comunque stabilire procedure di ammissione agli insegnamenti universitari ufficiali per tali studenti, in accordo con la normativa di base stabilita dal Governo, che deve rispettare i principi di uguaglianza, non discriminazione, merito e capacità. Tali procedure utilizzano, congiuntamente al voto finale ottenuto per il *bachillerato*, uno o più dei seguenti criteri di valutazione: materie seguite nei corsi per il *bachillerato*, in relazione al corso prescelto; voti ottenuti in specifiche materie nei corsi per il *bachillerato* o la valutazione finale; formazione accademica o professionale complementare; studi superiori svolti in precedenza. Possono inoltre stabilirsi eccezionalmente valutazioni specifiche di conoscenze e di competenze. La ponderazione del voto finale del *bachillerato* deve comunque avere un valore minimo pari al 60% del risultato finale della procedura di ammissione.



Spagna
legge

AMBIENTE - TUTELA

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE núm. 296)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12913.pdf>)

La legge 21/2013, che sostanzialmente unifica in un unico testo le leggi di valutazione ambientale strategica e di valutazione dell'impatto ambientale, intende predisporre uno strumento efficace per promuovere la protezione ambientale e semplificare il procedimento di valutazione ambientale, nonché incrementare la sicurezza giuridica degli operatori ed armonizzare la normativa sulla valutazione ambientale su tutto il territorio nazionale.

La legge stabilisce uno schema simile sia per il procedimento di valutazione ambientale strategica (*Evaluación Ambiental Estratégica*), sia per la valutazione d'impatto ambientale (*Evaluación de Impacto Ambiental*), regolamentandone nei dettagli la relativa procedura. I procedimenti devono attenersi a una serie di principi: protezione e miglioramento dell'ambiente; precauzione; azione preventiva e cautelare, correzione e compensazione degli impatti sull'ambiente; "chi inquina paga" (*quien contamina paga*); razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dei procedimenti di valutazione; cooperazione e coordinamento tra l'Amministrazione generale dello Stato e le Comunità autonome; proporzionalità tra gli effetti dei piani, programmi e progetti e il tipo di procedimento di valutazione da seguire caso per caso; collaborazione attiva dei diversi organi amministrativi che intervengono nel procedimento di valutazione, facilitandone la relativa informazione; partecipazione pubblica; sviluppo sostenibile; integrazione degli aspetti ambientali nel processo decisionale; prestazioni in base alle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Essa indica dei precisi limiti temporali entro i quali i procedimenti di valutazione devono concludersi: ventidue mesi (prorogabili per altri due) per la valutazione ambientale strategica, quattro mesi (prorogabili per altri due) per la valutazione d'impatto ambientale.

Essa promuove altresì una semplificazione del quadro normativo e dei principi generali e un'omogeneizzazione della legislazione a livello nazionale, in maniera da migliorare il livello di informazione per gli operatori che intendono presentare un piano, un programma o un progetto di carattere ambientale in qualsiasi parte del territorio nazionale. Per quanto concerne invece l'armonizzazione normativa, il legislatore ha assegnato alle Comunità autonome il termine di un anno per adattare la propria normativa ai contenuti della legge in questione, scaduto il quale si applicherà la legislazione di base prevista a livello nazionale.

Una particolarità è costituita dall'istituzione delle banche per la conservazione della natura (*bancos de conservación de la naturaleza*), strumento a carattere volontario utilizzabile per compensare o riparare la perdita di biodiversità prodottasi come conseguenza dell'esecuzione di progetti con impatti ambientali o con la comparsa di danni all'ambiente derivanti da alcune attività economiche. Esse sono istituite dal Ministero dell'agricoltura, alimentazione e ambiente o dalle Comunità autonome. I titolari dei suoli interessati devono conservarne i valori naturali, dovendo essi essere destinati ad usi compatibili con tali valori.



Spagna
decreto legge

LAVORO / OCCUPAZIONE

Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores (BOE núm. 305)
(<http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13426.pdf>)

La riforma del mercato del lavoro approvata in Spagna mediante l'adozione del decreto legge 3/2012, nel mese di febbraio, e la successiva conversione in legge, avvenuta con la legge 3/2012, nel mese di luglio, ha ottenuto un sensibile recupero di competitività da parte dell'economia spagnola, ma necessita di alcuni aggiustamenti, al fine di favorire maggiore stabilità nella contrattazione e nell'occupazione dei lavoratori.

Si è resa pertanto necessaria l'adozione del decreto legge 16/2013, contenente alcune misure dirette a tale scopo:

- la semplificazione amministrativa dei contratti di lavoro, mediante la riduzione del numero dei modelli contrattuali esistenti;
- il riordinamento normativo degli incentivi alla contrattazione legati al versamento dei contributi al sistema della Sicurezza sociale;
- l'accentuata flessibilità nel ricorso al contratto di lavoro a tempo indeterminato di sostegno agli imprenditori, consentito ora anche a tempo parziale;
- la facilitazione nella formalizzazione dei contratti di lavoro di praticantato, per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
- la riduzione del periodo di prova nei contratti di lavoro a tempo determinato;
- la possibilità per il lavoratore di concordare la riduzione della giornata di lavoro per la cura dei figli minori fino a 12 anni, invece di 8.

